



# COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE

N.ro 35 Registro Deliberazioni del 27.3.2018

## *DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA*

*con i poteri del Consiglio Comunale.*

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore            si è riunita la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:

| n.ord. | Nome e Cognome                     | Qualifica                   | Presente<br>(Si - No) |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.     | D.ssa Ada FERRARA                  | Viceprefetto                |                       |
| 2.     | Dott. Roberto MICUCCI              | Viceprefetto Aggiunto -     |                       |
| 3.     | Dott. Sandro Immacolata<br>BORRUTO | Funzionario Amministrativo- |                       |

Alle quali con D.P.R. del 13 Giugno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 153 in data 03 Luglio 2017, è stata affidata, previo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., la gestione del Comune di Sorbo San Basile (CZ) per la durata di diciotto mesi;

Partecipa alla seduta il Dott. ssa Irene Michela Cortese, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

## LA COMMISSIONE PREFETTIZIA

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 7 n data 24 .07.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote TASI;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2017, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- ✓ l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- ✓ il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

- ✓ il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);
- ✓ Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e che analogo blocco è stato prorogato anche per l'anno 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;
- ✓ Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.8.2015 con la quale veniva azzerata l'aliquota TASI,
- ✓ Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

- ✓ Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del Settore Finanziario;
- ✓ Ad unanimità di voti:

#### **DELIBERA**

- 1) di disapplicare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Infine ad unanimità di voti:

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI SORBO SAN BASILE**

**Oggetto: : IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **parere favorevole**



Il Responsabile del settore finanziario

Fratto Vincenzo

Sorbo San Basile, 27/ 03/2018

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **parere favorevole**



Il Responsabile del settore finanziario

Fratto Vincenzo

Sorbo San Basile, 27/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto.



**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.**

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Ada Ferrara

F.to: Dott.ssa Irene Michela Cortese

F.to: Dott. Roberto Micucci

F.to: Dott. Sandro Immacolata Borruto



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal / / al / /2018 ai sensi dell'art. 124, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li.....



L'impiegato incaricato

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva in data / /2018 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva in data / /2018, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. Comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Irene Michela Cortese

